



Decreto Dirigenziale n. 223 del 05/09/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

DIRITTO DI PRELAZIONE. ATTRIBUZIONE TITOLARITA' AL COMUNE DI BACOLI (NA)
PER LA 7^ SEDE FARMACEUTICA DI NUOVA ISTITUZIONE ED AUTORIZZAZIONE
ALL'APERTURA DELLA FARMACIA COMUNALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che con **D.P.G.R.C. n.305 del 18.04.2002** a seguito della revisione delle P.O.F. venivano istituite nuove sedi farmaceutiche nella prov. di Napoli, nell'ambito della quale è stata prevista per il Comune di Bacoli (Na) la **7^ sede** farmaceutica;

Che con nota prot. **n.3220 del 18.06.2002** il Settore Farmaceutico Regione Campania comunicava al Comune di Bacoli (Na) in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente 475/68 e 362/91, di pronunciarsi sull'intenzione di esercitare il diritto di prelazione a riguardo della 7^ sede farmaceutica.

Che il Consiglio Comunale di Bacoli (Na) con **delibera n. 24 del 05.09.2002** esercitava il diritto di prelazione sulla 7^ sede farmaceutica di nuova istituzione;

Che il Consiglio Comunale di Bacoli (Na) con delibera n. **54 del 10/11/2008**, stabiliva la modalità di gestione della farmacia comunale mediante concessione a terzi ex art. 113 comma 5 lett. a) T.U.E.L. del D.l. n. 267/2000 modificato dall'art.23 bis del D.L.112/2008;

Che con Determina R.U.P. n. **318 del 19.05. 2009**, con la quale è stato approvato il bando per la gestione della 7^ sede farmaceutica ed è stata indetta la procedura per l'affidamento;

Che la Determina del Servizio Gare adottata il **18.11.2009 e registrata al n. 806** in data 19.11.2009, prendeva atto dei verbali della commissione Giudicatrice per l'individuazione dell'affidatario del servizio per la gestione della 7^ sede farmaceutica per l'effetto nella **dott.ssa Carannante Laura**, farmacista nata a Napoli il 03.05.1982 e residente in Latina alla Via del Murillo sc. B, int. 9 C.F.: CRN LRA 82E43 F839U, iscritta all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Siracusa al n. 983 dal 26.03.2008;

Che lo scrivente Settore alla luce del nuovo disposto normativo pubblicato sulla G. U. n. 274 del 24/11/2009 legge del 20-11-2009 n. 166 di conversione, con modificazioni, del D. L. 25/9/2009, n. 135, avendo la suddetta norma inciso sulla disciplina dettata dal D.L. 25/6/08, n 112, in particolare al primo capoverso dell'art. 23, inoltrava al Capo Di Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico richiesta di parere relativamente **al rapporto** creatosi tra la normativa generale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica e la disciplina di settore per le procedure di **affidamento in gestione** delle farmacie comunali.

In data 26/05/2011 il citato Ministero con nota n. **12600 del 20 maggio 2011** trasmetteva allo scrivente Settore le chiarificazioni richieste, puntualizzando altresì per il regime transitorio che alla data di entrata in vigore della richiamata legge **non abbiano ancora aperto l'esercizio**, i Comuni possono affidare la gestione della farmacia prelaionata **unicamente** con le modalità dettate dalla legge 475/68 .

Che con con nota prot. n. **453865 del 09.06.2011** il Settore comunicava al Comune e alla dott.ssa Carannante Laura il diniego al provvedimento di autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica n. 7 del Comune di Bacoli (Na) allegando il citato parere;

Che con Sentenza Tar Campania n. 2056 del 04.05.2012 Sez. V di Napoli, a seguito dei ricorsi al Tar Campania, proposti rispettivamente dalla dott.ssa Laura Carannante e dal Comune di Bacoli (Na), avverso alla nota di diniego prot. n. **453865 del 09.06.2011** , disponeva di riunire i ricorsi e di accoglierli entrambi e, per effetto, annullava il provvedimento di diniego Regionale in questione;

Che alla Sentenza Tar Campania n. 2056 del 04.05.2012 Sez. V di Napoli è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, e con Ordinanza della III^a Sez. C.d.S. n. 2968 del 27.07.2012 l'istanza cautelare è stata respinta;

Considerato che agli atti del settore T.A.P.di Napoli in aggiunta alla documentazione prima citata è depositata la seguente documentazione:

1) Certificato a firma del Sindaco del Comune di Bacoli (NA) attestante che i locali di **Via Giulio Cesare n. 145** soddisfano le esigenze dell'assistenza farmaceutica della zona, ricadono nell'ambito della sede farmaceutica n. 7 e sono situati a una distanza superiore ai 200 metri dalle altre farmacie esistenti .

2) Certificato igienico -sanitario dei locali siti in **Via Giulio Cesare n. 145** da adibire ad attività di farmacia rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Asl Na/2 Nord prot. n. 24/A del 14.04.2011 a firma del Responsabile dott. C. Russo che esprime parere igienico – sanitario favorevole;

3) planimetria dei locali siti in **Via Giulio Cesare n. 145** ;

4) certificazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con la quale la **dott.ssa Teresa Guida** direttore Tecnico dichiara:

data , luogo di nascita, stato civile, il godimento dei diritti politici, e di essere cittadino italiano;

di essere in possesso di laurea in Farmacia e abilitazione all'esercizio professionale;

di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli dal 19/07/2007 al n° 7712;

di non avere riportanti condanne penali carichi pendenti e di non aver carichi pendenti;

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.6 della legge 892/1984;

di aver svolto il biennio di pratica professionale ;

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.13 della legge n. 475/68 e agli artt. 7 e 8 della legge 362/91;

la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al D.L.vo n.490/94, nei confronti di se stesso e dei propri conviventi, nominativamente elencati.

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal Distretto Sanitario n.55 A.S.L.NA 2 Nord ;

6) nomina a Direttore Tecnico del Dott.ssa Laura Carannante, farmacista, nata a Napoli il 17.07.1980 e residente in Monte di Procida (Na) alla Via Filomarino, 3^a traversa n. 31 iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli al n. 7712 dal 19/07/2007;

CHE che tale documentazione risulta idonea ed esaustiva per il rilascio del provvedimento di autorizzazione;

LETTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato della III^a Sez. C.d.S. n. 2968 del 27.07.2012 di sospendere l'esecutività della Sentenza Tar Campania n. 2056 del 04.05.2012;

RITENUTO, per quanto premesso e considerato, che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per attribuire al Comune di **Bacoli** (NA), la titolarità e l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e annessa azienda commerciale correlativa alla sede n.7 del Comune di **Bacoli** (NA);

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n°3466 del 03/06/2000 avente ad oggetto "Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale", con la quale, in attuazione

del D.Lvo n° 29/93, si dispone di attribuire ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, con facoltà di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 30 del 06.03.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria, di delega al Dirigente dello STAP di Napoli, al quale vengono delegati tutti i compiti compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visto la legge Regionale n.2 del 21 Gennaio 2010 art. 1 comma 8;

Visto la legge Regionale n. 15 del 01.12.2010 art. 1 comma 1 e 2 ;

Visto la legge 20-11-2009 n. 166 di conversione, con modificazioni, del D. L. 25/9/2009, n. 135.

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;

Visto per quanto applicabile, il R.D. 30.09.1938 n. 1706;

Visto la L. 02.04.1968 n. 475;

Visto per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

Visto la legge 7-8-1990, n. 241

Visto l'art.31 dello Statuto della Regione Campania;

Visto il D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298

Visto la L.R. 14.05.1975 n. 29;

Visto la L.R. 05.06.1975 n. 61;

Visto la L.R. 08.03.1985 n.13;

Visto la L.R. 07.12.1993 n.44;

Visto la legge 22.12.1984 n.892;

Visto la legge 08.11.1991 n. 362;

Visto la legge 28.10.1999 n. 389;

Visto altresì, la circolare n 5 del 12/6/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio farmaceutico nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte :

-di attribuire, la titolarità della sede farmaceutica urbana di nuova istituzione n. 7 del Comune di Bacoli (NA) al Comune medesimo;

-di autorizzare la gestione della farmacia Comunale sede n. 7 del Comune di Bacoli (NA) ubicata alla **Via Giulio Cesare n. 145** tramite la società denominata "Farmacia Comunale Bacoli dott.ssa Carannante Laura";

Autorizzare la stessa all'apertura ed all'esercizio della farmacia con annessa azienda commerciale nei locali siti in **Bacoli (NA) alla Via Giulio Cesare n. 145** , previo esito favorevole della ispezione ex art. 111 T.U. LL.SS. approvato con R D 27-7-1934, n. 1265.

Trasmettere copia del presente provvedimento, all'Assessore alla Sanità, all'Area Generale Coordinamento Assistenza Sanitaria, alla A.S.L. competente, al Sindaco del Comune di **Bacoli (NA)** al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Prof. Prospero Volpe